



**N. 0000206**

**03/02/2016**



**BANDO N. IBPBS-02-2016NA**

PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N: 1 BORSA DI STUDIO PER LAUREATI PER RICERCHE NEL CAMPO DELL'AREA SCIENTIFICA "SCIENZE BIOLOGICHE, BIOCHIMICHE E FARMACOLOGICHE" DA USUFRUIRSI PRESSO L'ISTITUTO DI BIOCHIMICA DELLE PROTEINE DEL CNR DI NAPOLI

**IL DIRETTORE DEL'ISTITUTO DI BIOCHIMICA DELLE PROTEINE**

**VISTO** il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, recante "Riordino degli Enti di ricerca in attuazione dell'art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165;

**VISTO** lo Statuto del CNR emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 000018 in data 10 marzo 2011, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 90 del 19 aprile 2011, entrato in vigore in data 1 maggio 2011;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni;

**VISTO** il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR D.P. CNR del 4 Maggio 2005 pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 Maggio 2005 ed in particolare l'art. 47;

**VISTO** il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 concernente "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni;

**VISTO** il D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali";

**VISTA** la deliberazione del Consiglio di Presidenza del CNR n. 225 in data 30/04/98, con la quale è stata emanata la "direttiva generale per la predisposizione dei bandi delle borse di studio a livello centrale e decentrato dell'Ente", per le parti compatibili con il decreto legislativo di "Riordino";

**VISTA** la delibera del Consiglio Direttivo n. 191 in data 13/09/2001, concernente, tra l'altro, la determinazione degli importi mensili lordi delle borse;

**VISTO** il decreto del Presidente del CNR n. 48, prot. n. 9877 del 6 giugno 2006 ed in particolare l'art. 3, commi 6 e 7;

**VISTA** la legge n. 183 dell'11 novembre 2011 ed in particolare l'art. 15 (Legge di stabilità 2012);

**VISTA** la direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 14/2011 per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

**VISTA** la Legge 4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare l'art. 8 comma 1;

**VISTA** la Legge 7 agosto 2012, n. 134 recante "Misure urgenti per la crescita del Paese" ed in particolare l'art. 18 (Amministrazione aperta);

**ACCERTATA** la copertura degli oneri derivanti dall'attribuzione della borsa sui fondi delle disponibilità finanziarie provenienti dal progetto **Progetto TRIDEO 2015 promosso da AIRC e Fondazione Cariplo Id. 17524 dal titolo: Role of Acylglycerol-3-Phosphate Acyltransferases in membrane transport alterations in cancer**

**Dispone**

**Art. 1**

È indetta una pubblica selezione per titoli, eventualmente integrata da colloquio, per il conferimento di n.1 borsa di studio per laureati, per ricerche inerenti l'Area scientifica "Scienze biologiche, biochimiche e



farmacologiche " da usufruirsi presso l'Istituto di Biochimica delle Proteine del CNR di Napoli, nell'ambito progetto **Progetto TRIDEO 2015/AIRC dal titolo: Role of Acylglycerol-3-Phosphate Acyltransferases in membrane transport alterations in cancer** sotto la responsabilità scientifica della Dr. Carmen Valente.

**Tematica: "Ruolo di Proteine e Chinasi nel controllo della frammentazione del Complesso di Golgi in Mitosi e nella progressione cellulare"**

**Titolo di studio:** Laurea magistrale in Scienze Biologiche, Farmacia, Chimica, Medicina, CTF e Biotecnologie.

La borsa di studio dell'importo di euro 1084,56 lordi mensili, ha durata annuale e può essere o meno rinnovata (fino ad un massimo di tre anni - art.47 del "Regolamento") (·)

### Art. 2

La borsa non è cumulabile con altre borse di studio, né con assegni o sovvenzioni di analoga natura.

La borsa non può essere cumulata neppure con stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti dal rapporto di impiego pubblico o privato, tranne i casi previsti dal successivo Art. 3, ultimo comma.

A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre l'importo della borsa, ulteriori compensi che facciano carico a contributi od assegnazioni del CNR.

La fruizione della borsa è compatibile con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca universitari italiani senza assegni nonché con la frequenza di scuole di specializzazione post-laurea senza assegni, previo assenso scritto del Responsabile della Sede di fruizione della borsa medesima.

All'assegnatario di borsa, comandato in missione per motivi inerenti all'attività della borsa stessa, è corrisposto il trattamento di missione pari a quello spettante ai dipendenti del CNR, VII livello, esclusivamente a carico dei fondi dell'Istituzione (sia essa del CNR o diversa dal CNR) presso la quale è fruita la borsa.

Il borsista è assicurato, a cura del CNR, per gli infortuni in cui possa incorrere nell'espletamento dell'attività connessa con la fruizione della borsa stessa.

### Art. 3

La partecipazione alla selezione è libera senza limitazioni in ordine alla cittadinanza.

Per l'ammissione alla selezione i candidati debbono possedere i seguenti requisiti:

- che abbiano conseguito la laurea secondo la normativa in vigore anteriormente al D.M. 509/99, oppure la Laurea Specialistica/Magistrale (D.M. 5/05/04 e 9/07/09). Sono altresì ammessi i candidati che abbiano conseguito presso un'Università straniera una laurea dichiarata "equivalente" dalle competenti Università italiane o dal Ministero dell'Università e della Ricerca, comunque che abbiano ottenuto detto riconoscimento secondo la normativa vigente in materia. È cura del candidato, pena l'esclusione, dimostrare l'"equivalenza" mediante la produzione del provvedimento che la riconosca, ovvero della dichiarazione in domanda di aver presentato la richiesta di equivalenza ai sensi delle medesime disposizioni e che sono in corso le relative procedure; (\*\*)
- che abbiano esperienza comprovata esperienza in biologia molecolare e cellulare, culture cellulari e linee tumorali. Esperienza in tecniche di immunofluorescenza e di microscopia confocale;
- che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età;
- che abbiano conoscenza della lingua inglese sia parlata che scritta;

È escluso qualsiasi beneficio di elevazione dei limiti di età.

I cittadini dell'Unione Europea devono stabilirsi per l'intero periodo di assegnazione della borsa nella sede di fruizione della stessa.

Non possono partecipare alla selezione i professori universitari di I e II fascia e categorie equiparate né i ricercatori universitari e del CNR ed altri pubblici dipendenti.

\* delibera del Consiglio di Presidenza n. 225 del 30/04/98 che disciplina il "Regolamento per il conferimento delle borse di studio"

\*\* informazioni sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica ([www.miur.it](http://www.miur.it))



Può partecipare il personale insegnante della scuola media secondaria di ruolo, che può usufruire della borsa previa autorizzazione del competente Provveditorato agli studi, secondo la specifica normativa.

#### **Art. 4**

La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente secondo lo schema riportato nello specifico modello allegato al presente bando (allegato A), dovrà essere inviata esclusivamente per Posta Elettronica Certificata (PEC) all'Istituto di Biochimica delle Proteine, all'indirizzo: [protocollo.ibp@pec.cnr.it](mailto:protocollo.ibp@pec.cnr.it) entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale della Repubblica Italiana. Qualora il termine di presentazione delle domande venga a cadere in un giorno festivo, detto termine si intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. Le domande inoltrate dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. Le domande inviate per via telematica e le certificazioni ai sensi del DPR 445/2000, saranno considerate valide se l'autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di Posta Elettronica Certificata.

Per i cittadini stranieri l'invio della domanda e delle dichiarazioni potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria, previa sottoscrizione con firma digitale (art. 8 L. 35/2012).

Ai predetti candidati sarà inviata una mail di conferma dell'avvenuta ricezione della domanda.

Alla domanda dovrà essere allegato in formato PDF il curriculum sottoforma di autocertificazione, compilato ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. (All. B), sottoscritto dal candidato recante, prima della firma autografa, l'espressa annotazione circa la consapevolezza delle sanzioni penali nelle quali il candidato incorre per dichiarazioni mendaci, accompagnato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (art. 76 DPR445/2000). Tale documento in originale, sottoscritto con firma leggibile, dovrà essere presentato per l'identificazione in occasione delle eventuali prove di esame di cui al successivo art. 6, non potrà essere presentato un documento diverso.

Nel curriculum suindicato il candidato indicherà stati, fatti e qualità personali, in particolare dovrà analiticamente indicare gli studi compiuti, i titoli conseguiti, le pubblicazioni a stampa e/o brevetti, i servizi prestati, le funzioni svolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività scientifica, professionale e didattica eventualmente esercitata, riportando gli esatti riferimenti di ciascun titolo indicato.

I candidati diversamente abili, in relazione alla propria disabilità, nella domanda di partecipazione alla selezione dovranno fare esplicita richiesta dell'ausilio necessario (in caso di colloquio).

I lavori non reperibili attraverso rete (es, rapporti tecnici, monografie, capitoli di libro, brevetti) oppure, quelli reperibili attraverso la rete ma con accesso a pagamento, dovranno essere trasmessi dal candidato per via telematica.

Alla domanda dovranno, inoltre, essere allegati in formato PDF:

- a) Lettera di dichiarazione di accettazione del candidato da parte del Direttore dell'Istituto di Biochimica delle Proteine rilasciata su carta intestata dello stesso, (come da fac simile "Allegato C"); (\*)
- b) Programma particolareggiato di studio e di ricerca che il candidato intende svolgere durante il periodo di fruizione della borsa, sottoscritto dallo stesso;

*Le dichiarazioni mendaci o la falsità degli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.*

#### **Il candidato non dovrà produrre alcuna ulteriore documentazione secondo quanto previsto all'art. 15 L. 183/2011.**

*(Ai sensi dell'art. 15 della Legge 183/2011 è fatto divieto di esibire alle pubbliche amministrazioni ed ai privati gestori di pubblici servizi, certificati concernenti stati, fatti e qualità personali che sono, pertanto, sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà o (art. 46 e 47 D.P.R 445/2000).*

La dichiarazione sopra indicata, dovrà essere redatta in modo analitico, e contenere tutti gli elementi che la rendano utilizzabile ai fini della selezione, affinché la commissione esaminatrice possa utilmente valutare i titoli ai quali si riferiscono. Tutte le notizie fornite in modo difforme alle modalità sopraindicate non potranno essere valutate.

Le autocertificazioni previste per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione Europea. I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui

\* delibera del Consiglio di Presidenza n. 225 del 30/04/98 che disciplina il "Regolamento per il conferimento delle borse di studio"



si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, ovvero nei casi in cui la produzione delle dichiarazioni stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

I certificati o le attestazioni rilasciate dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino, attestanti stati, qualità personali e fatti, devono essere corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

Ai documenti, titoli ed alle pubblicazioni, se redatti in lingua diversa dall'italiano o dall'inglese, dallo spagnolo e dal tedesco, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

L'Amministrazione procede ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000.

Tutte le comunicazioni inerenti il presente concorso saranno inviate all'indirizzo PEC dei candidati, il CNR non assume responsabilità per eventuali disservizi di connessione della rete.

#### **Art. 5**

Costituiscono motivi d'esclusione d'ufficio:

- l'inoltro della domanda oltre i termini e con modalità diverse da quelle indicate all'art. 4;
- il mancato possesso del/i titolo/i di studio richiesto/i di cui all'art. 3 lettera a);
- la mancanza dei dati richiesti all'art. 3 lettera b).

I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. Il Direttore dell'Istituto può disporre in qualunque momento l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti. Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento della selezione il predetto Direttore dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla selezione stessa; sarà ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione alla selezione o delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.

#### **Art. 6**

I candidati sono giudicati da una Commissione nominata dal Direttore dell'Istituto di Biochimica delle Proteine.

Il provvedimento di nomina della Commissione è pubblicato sul sito Internet del CNR: [www.urp.cnr.it](http://www.urp.cnr.it).

Ogni membro della Commissione esaminatrice dispone di dieci punti per la valutazione di ciascun candidato.

La Commissione provvede, in via preliminare, a ripartire il punteggio a disposizione tra le categorie di titoli che essa ritenga di individuare, curando che il punteggio massimo riservato a ciascuna categoria non abbia una valenza eccessiva su quello complessivo.

La Commissione stabilisce altresì, in via preliminare, se i candidati vadano sottoposti a colloquio e, in caso positivo, il punteggio da riservare a tale prova, nonché il punteggio minimo che i candidati debbono conseguire nella valutazione dei titoli per essere ammessi a sostenere la prova stessa.

La Commissione procede quindi a valutare i titoli di ogni singolo candidato e a redigere una scheda contenente, oltre l'indicazione dei titoli posseduti dal candidato, un motivato giudizio e la valutazione attribuita ai vari titoli.

Nel caso in cui sia stato, in via preliminare, previsto dalla Commissione il colloquio, la stessa provvede a convocare i candidati che abbiano ottenuto il prescritto punteggio minimo nella valutazione dei titoli, mediante PEC, con almeno venti giorni di preavviso. Nessun rimborso è dovuto dall'Ente ai candidati che sostengono il colloquio, anche se in sede diversa da quella di residenza.

Per motivate esigenze il colloquio può essere svolto con videoconferenza secondo modalità operative che saranno comunicate dall'Istituto/Struttura del CNR, atte comunque ad assicurarne la pubblicità.

Ai fini della graduatoria di merito, la Commissione tiene conto della valutazione dei titoli e del risultato dell'eventuale colloquio, del programma di studio e di ricerca presentato dal candidato, valutando sia la



sua attitudine a svolgere, in genere, compiti di ricerca scientifica, sia la sua preparazione nel campo specifico degli studi che lo stesso propone di compiere.

Al termine dei lavori, la Commissione forma la graduatoria di merito.

Sono compresi nella graduatoria di merito, secondo l'ordine del voto a ciascuno attribuito, soltanto i candidati che abbiano raggiunto una votazione non inferiore ai sette decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

Le operazioni compiute dalla Commissione sono verbalizzate, con sottoscrizione in ogni pagina, del Presidente, dei Componenti e del Segretario.

La graduatoria di merito viene approvata con provvedimento del Direttore dell'Istituto che nomina il vincitore/i previa verifica della regolarità del procedimento

A parità di punteggio complessivo la preferenza è determinata:

- a) dalla minore anzianità di conseguimento del titolo di studio;
- b) in caso di ulteriore parità, dalla minore età del candidato.

La graduatoria di merito verrà approvata con provvedimento del Direttore dell'Istituto, e sarà pubblicata, a cura del Direttore medesimo, mediante affissione all'albo della sede d'esame, sul sito internet del CNR: [www.urp.cnr.it](http://www.urp.cnr.it).

#### **Art. 7**

Le borse che restino interamente disponibili per rinuncia o decadenza dei vincitori possono essere assegnate ai successivi idonei, secondo l'ordine della graduatoria, entro un mese dalla rinuncia o decadenza del vincitore e, in ogni modo, non oltre i sei mesi dalla data d'approvazione della graduatoria.

Qualora il vincitore, entro tre mesi dalla data d'inizio dell'attività di ricerca, rinunci alla borsa o decada dalla stessa per incompatibilità di cui all'art. 2 del presente bando, la borsa può essere conferita, per il restante periodo, al successivo idoneo, in base alla disponibilità finanziaria residua e alla valutazione scientifica da parte del responsabile dell'istituzione scientifica interessata circa l'attribuzione della borsa per un periodo inferiore a quello inizialmente previsto.

#### **Art. 8**

Il Direttore dell'Istituto provvede a comunicare a ciascun concorrente l'esito della selezione tramite PEC.

Il Direttore dell'Istituto trasmette al/ai vincitore/i della selezione la lettera di conferimento, nella quale sarà indicata, tra l'altro, la data di decorrenza della borsa.

Coloro che risultino vincitori della borsa e non diano inizio agli studi e alle ricerche in programma entro il termine stabilito dal Direttore dell'Istituto di Biochimica delle Proteine decadono dalla borsa.

La data di decorrenza della borsa può essere rinviata nel caso che il titolare debba assentarsi per maternità o per malattia.

La fruizione della borsa può essere sospesa temporaneamente solo nel caso che il titolare debba assentarsi per maternità o per malattia di durata superiore ad un mese.

I motivi di rinvio o sospensione devono essere comunque debitamente comprovati e presentati al Direttore dell'Istituto dell'Istituto di Biochimica delle Proteine.

L'assegnatario che dopo aver iniziato l'attività di ricerca programmata non la prosegua, senza giustificato e comprovato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine alla ricerca, per proposta del responsabile della ricerca, è dichiarato decaduto con motivato provvedimento del Direttore dell'Istituto di Biochimica delle Proteine dall'ulteriore utilizzazione della borsa.

Dell'avvio del relativo procedimento è data comunicazione all'interessato, il quale ha la facoltà di far conoscere la propria posizione in merito, mediante comunicazione scritta.

Della conclusione del procedimento, che potrà consistere o in un'archiviazione degli atti o nel predetto provvedimento di decadenza, sarà data motivata comunicazione all'interessato.

#### **Art. 9**

Il pagamento della borsa è effettuato in rate mensili.

La prima rata è erogata dopo che il responsabile della ricerca ha comunicato che il titolare della borsa ha iniziato l'attività presso la sede prescelta.



Le rate successive sono erogate anticipatamente, a meno che il responsabile della ricerca non comunichi che si siano verificate le condizioni di cui all'art. 9 del presente bando.

Coloro che una volta iniziata la ricerca siano incorsi nella dichiarazione di decadenza o abbiano rinunciato alla fruizione della borsa sono tenuti a restituire l'importo anticipato e non maturato.

La richiesta di restituzione della rata, dovrà essere effettuata dal Direttore, come parimenti, a cura dello stesso, dovrà essere emesso il decreto di accertamento della somma da restituire.

#### **Art. 10**

Entro i sessanta giorni successivi alla scadenza della borsa, l'assegnatario deve trasmettere al Direttore competente una particolareggiata relazione sulle ricerche compiute.

*(La relazione può essere pubblicata integralmente o in riassunto in riviste a cura del CNR.)*

#### **Art. 11**

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono trattati per le finalità di gestione del presente bando e per la successiva gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Direttore dell'Istituto di Biochimica delle Proteine che è anche il Responsabile del procedimento e titolare del trattamento dei dati stessi.

#### **Art. 12**

Il diritto di accesso agli atti della procedura selettiva ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive integrazioni e modificazioni, viene esercitato con le modalità di cui all'art. 10 del provvedimento organizzatorio n. 22 del 18 maggio 2007, come integrato e modificato dal provvedimento n. 62 dell'8 novembre 2007 (consultabili sulla home page del CNR [www.cnr.it](http://www.cnr.it) "utilità") e con le limitazioni di cui all'art. 12 dello stesso.

#### **Art. 13**

L'avviso del presente bando di selezione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie Speciale - Concorsi ed esami ed il testo integrale sul sito Internet del CNR [www.cnr.it](http://www.cnr.it)



IL DIRETTORE  
Dr. Daniela Corda

Nota: Per informazioni rivolgersi all'Istituto di Biochimica delle Proteine di Napoli - [segreteria@ibp.cnr.it](mailto:segreteria@ibp.cnr.it)  
tel. 081-6132-273